

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 129/2015 Ufficio Personale

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CROCI VALENTINA CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D. 1.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10/A/2015 del 8/04/2015 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 e s.m.i. ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2015 del 10/07/2015 con la quale si approvava il P.E.G. per il triennio 2015 -2017;

richiamato il proprio provvedimento n. 137 del 11/11/2013 con il quale si disponeva il collocamento a riposo della dipendente Rossetto Giaccherino Daniela, Assistente Sociale Coordinatore, cat. D posizione economica D4, a decorrere dal 16/05/2014;

considerato che per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina introdotta dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che impone di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, impedendo, pertanto, l'immediato turn over del posto resosi vacante;

richiamata la propria determinazione n 55/2014 del 07/05/2014 con la quale si procedeva all'assunzione dell'Assistente Sociale Croci Valentina a tempo determinato e pieno per il periodo 19/05/2014 – 31/12/2014 in sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione a tempo indeterminato;

richiamata la determinazione n 187/2014 del 30/12/2014 con la quale, considerato che non è stata possibile l'immediata assunzione a tempo indeterminato in quanto l'Assistente Sociale collocata al 5° posto utile della graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per la copertura del posto di Assistente Sociale, non poteva prendere servizio per motivi familiari essendo in maternità (vedasi lettera prot n 8855 del 29/12/2014), si è proceduto a prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo 01/01/2015 – 30/09/2015;

richiamata espressamente la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e precisamente l'art 1, comma 424 che testualmente recita: " le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabiliti dalla normativa vigente , all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della

presente legge e alla riallocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.(omissis) Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

attese le difficoltà interpretative riferite al contenuto dispositivo dell'art.1, comma 424, della legge 190/2014 che impone nuovi e specifici vincoli per gli anni 2015 e 2016 al di per sè già complicato quadro relativo agli istituti concernenti le facoltà e le modalità assunzionali degli enti locali;

appurato che, fino alla ricollocazione del personale soprannumerario , senza alcuna limitazione geografica, è preclusa per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di merito mediante scorrimento delle stesse, ma unicamente , in determinate percentuali, procedere all'assunzione dei soli vincitori per i quali erano stati indetti i concorsi pubblici;

esaminata la circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- che con nota n. 20506 del 27/03/2015 risponde ad alcuni enti in tema di specifiche problematiche concernenti l'istituto della mobilità del personale;

considerato che occorre pertanto emanare un bando di procedura di mobilità riservato esclusivamente al personale soprannumerario di Province e Città metropolitane

attesa la necessità, pertanto, di procedere ad una proroga dell'assunzione a tempo determinato in essere per l'urgente e indifferibile copertura del posto di Assistente Sociale al fine di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato , con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: *“al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento nei seguenti casi :*

-sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali non vi è incremento di spesa (es aspettative dal servizio, sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione) (omissis)”

evidenziato altresì che tale assunzione non genera una nuova spesa aggiuntiva rispetto a quella già consolidata e costante nel tempo, ma ha carattere sostitutivo;

dato atto che viene naturalmente rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008), in quanto si tratta di una spesa di personale in posizione economica D1, a fronte di una spesa di personale cessato in posizione D4 giuridica e con anzianità dal 01/01/1985;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 28/04/2015 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale – anni -2015- 2017" con la quale è stato autorizzato il ricorso, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Consorzio, per il triennio 2015 -2017, a forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/2014 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale, (senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto, pena la nullità dell'atto posto in essere);

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 16 del 28/04/2015, con la quale è stata approvata la dotazione organica del Consorzio;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

richiamato l'art. 19, comma 2, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 – *Apposizione del termine e durata massima*- che sancisce che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;

richiamato l'art. 21, comma 1, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 – *Proroghe e rinnovi*- che sancisce che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti;

acquisita la disponibilità per le vie brevi dell' Assistente Sociale Croci Valentina, ad una ulteriore proroga del contratto a tempo determinato;

dato pertanto atto , ai sensi delle disposizioni succitate, che la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni e che sono possibili un numero massimo di cinque proroghe nell'arco dei trentasei mesi e che tali condizioni sono pienamente rispettate (precedenti assunzioni a tempo determinato: per il periodo 10/1/2012 -31/12/2012, determinazione 1/2012 del 9/01/2012; per il periodo 19/05/2014 – 31/12/2014 determinazione n 55/2014 del 7/5/2014, prima proroga per il periodo 01/01/2015 -30/09/2015 con determinazione n 187 del 30/12/2014);

considerato che, ai sensi dell'art 23 del D.lgs 81/2015, sono esclusi da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i;

visto il D.L. 31/05/2010 n 78 convertito, con modificazioni ,nella Legge 30/07/2010 n. 122;

vista la legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n 190;

visto il D.lgs 15/06/2015 n 81, entrato in vigore il 25/06/2015;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1)** di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di prorogare ulteriormente il contratto a tempo determinato e pieno dell'Assistente Sociale CROCI VALENTINA,– Cat. D/D1 per il periodo dal **01/10/2015** al **30/04/2016** in sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, fatta salva la prioritaria copertura del posto di ruolo in seguito all'esperimento di procedura obbligatoria di mobilità del personale soprannumerario degli Enti di area vasta ;
- 3)** di dare atto che vengono rispettati i peculiari vincoli assunzionali in materia ed in particolare :
 - il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008): in effetti si tratta di una spesa di personale in posizione economica D1, a fronte di una spesa di personale cessato in posizione D4 giuridica e con anzianità dal 01/01/1985;
 - è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/2014 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale
- 4)** di stipulare apposita appendice al contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di cui trattasi;
- 5)** di dare atto che la spesa per la proroga di che trattasi trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2015 al Tit 1, Funz 10, Serv 04, Int 01(cap 950) relativo alle spese per il Servizio Sociale Professionale, mentre per l'esercizio 2016 verrà assunto sul relativo Bilancio di Previsione idoneo impegno di spesa.

Susa, lì 18/09/2015

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Anna BLAIS

AP

O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2015\CROCI 2015 ULTERIORE proroga.doc